



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti:

è composto da procedure e da strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

è gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212.

Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in concerto).

*ece*camere

5



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Collocato presso competente struttura organizzativa Min (ALBO).

Articolato in:

- •SEZIONE ANAGRAFICA
- •dati soggetti iscritti
- •specifiche autorizzazion
- •SEZIONE TRACCIABILITA' •dati ambientali (art. 190, 193)
- •dati afferenti ai percorsi

L'organizzazione sarà indicata in decreti futuri

Sarà consentito il **colloquio fra sistemi** gestionali degli utenti (pubblici e privati), **con** apposite interfacce e semplificazioni oltre a garantire un periodo di sperimentazione preliminare

Costi a carico degli aderenti al sistema

*ece*camere



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Soggetti obbligati

- ✓ chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,
- ✓ commercianti ed intermediari di rifiuti pericol
- √ gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (tutti i rifiuti),
- √i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti pericolosi,
- √i produttori di rifiuti pericolosi e √ per i <u>rifiuti non pericolosi</u> i soggetti di cui all'art. 189 c.3:
 - o chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto,
 - o commercianti ed intermediari senza detenzione,
 - o i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
 - o le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3, lettere:
 - c) [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - d) [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - g) [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, ..., fosse settiche]

I soggetti esonerati:

- √imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (tutti i rifiuti)
- √le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8) √le imprese e gli enti produttori
- iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti

*ece*camere

7



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Saranno disposti:

a)modelli, formati, modalità di compilazione, vidimazione, tenuta in formato digitale di registri (190) e fir (193)

b)modalità di iscrizione al REN, adempimenti per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente, con criteri di gradualità progressiva

c)funzionamento del REN, modalità di trasmissione dati (contenuti in registro e fir), dati percorsi dei mezzi

d)modalità condivisione REN e ISPRA (CATASTO art. 189)

e)modalità condivisione REN con regolamento 1013/2006 e con MUD (legge 70/94)

f)modalità di svolgimento funzioni Albo (comma 1, attivazioni procedure e strumenti Albo

q)modalità di accesso organi di controllo

h)modalità di verifica ed invio <u>comunicazione di avvenuto re</u>cupero e smaltimento (art. 188 comma 5) e responsabilità intermediario.

Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:

per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e

per coloro che intendono iscriversi volontariamente

cartacei in tutti gli alti casi

La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile dal REN

I modelli saranno previsti in apposito decreto futuro.

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) continuano ad utilizzarsi i Decreti 145/98, 148/98.

*ece*camere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



Formulari di trasporto rifiuti

<u>Che cosa sono</u> -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

Comma 1

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i sequenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

*ece*camere

9



FORMULARIO

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

- al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'art. 183 effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- √ al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ✓ ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo
 occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Comma 8

Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano altresì al trasporto di <u>rifiuti speciali</u> di cui** all'art. 184, comma 3, lettera a) [agricoli, agroindustriali..], <u>effettuato</u> dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:

- · al gestore del servizio pubblico di raccolta, o
- al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

*ece*camere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



Comma 2

Con il decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e
- le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al REN,
- con possibilità di scaricare dal medesimo REN il formato cartaceo.

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

FORMULARIO

l'art. 188-bis, comma 1

disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Comma 3

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- continuano ad applicarsi il DM 145/98, nonché
- le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Cciaa o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
- la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

*ece*camere

11



FORMULARIO

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



Comma 4

Fino **all'emanazione del nuovo decreto**, il fir in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante pec sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

*ece*camere



FORMULARIO

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



Comma 5

Fino alla data **di entrata in vigore del nuovo decreto** il fir, in alternativa alle **modalità di vidimazione** di cui al comma 3, il fir è:

- prodotto in format esemplare, conforme al decreto 145/98,
- identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i
 portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.
- La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
- Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.
- Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
- Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

da cui → viviFir applicazione operativa dal 8/03/2021

*ece*camere

13



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 17 - fir e responsabilità

Nella compilazione del FIR ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

*ece*camere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



I formulari possono sostituire la documentazione per quanto riguarda:

- ✓ <u>I'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura</u> art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario (*Comma 10*).
- ✓ <u>Il modello F di cui al DM 392 del 16/5/96</u> (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati (*Comma 16*).
- ✓ <u>la scheda di cui all'allegato IB</u> [scheda RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA] del DM 8/4/2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato) (*Comma 16*).

I formulari sono sostituiti:

- ✓ <u>dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194</u> D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale (*Comma 9*).
- ✓ dal documento commerciale di cui al regolamento (Ce) 1069/2009 (Comma 13).

*ece*camere

15



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



- ➤ La movimentazione dei rifiuti all'interno di aree private non è trasporto.... (Comma 11).
- ➤ La microraccolta è intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo... effettuata nel termine massimo di 48 ore (Comma 14).
- Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, soste tecniche purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione, non rientrano nelle attività di stoccaggio (Comma 15).



Articolo 193-bis del D.lgs. 152/2006

> Trasporto intermodale.

*ece*camere



FORMULARIO

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono annotati sul registro Iva acquisti.

La **vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 stabilisce che per i formulari vale quanto segue:

1) devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;

2) qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;

3) sono **predisposti da tipografie autorizzate** dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;

4) riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione su ciascun modulo;

5) la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;

6) sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

*ece*camere

17



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (<u>la quarta copia</u>) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

*ece*camere

0	FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 1/2	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del// (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:	
		(1) Produttore/Detentore:	
		Unità locale C. fisc: N. Aut/Albo: del ././ (2) Destinatario: Unità locale C. fisc: N. Aut/Albo: del// (3) Trasportatore del rifiuto:	
		Unità locale	
		Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento () di Annotazioni	
		(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione Codice Europeo:/	





Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO casi particolari

Comma 18 – attività sanitaria

Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

[. comma 1) manutenzione alle infrastrutture,

. comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture]

*ece*camere

21

Attività particolari



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

· Prevede un nuovo modello di formulario

ALLEGATO A, cosi come indicato all'art. 3, comma 1 del Decreto 1/02/2018.

Modalità di compilazione del nuovo modello di formulario

sono indicate nell'ALLEGATO B di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto 1/02/2018.



Ambito di applicazione

si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.

Semplificazioni della tenuta del registro di carico e scarico

registro tenuto mediante conservazione, in ordine cronologico, per 5 anni dei formulari per tutti gli Enti ed Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non.

• Raccolta e trasporto occasionali per Associazioni di volontariato ed Enti religiosi (art. 5 DM 1/02/18)

le quali raccolgono e trasportano rifiuti di provenienza urbana in modo occasionale, operano d'intesa con i Comuni... <u>Per raccolta e trasporto occasionale</u> si intende l'attività svolta per non più di 4 giorni annui (anche non consecutivi), per quantità non superiori a 100 t/anno.



Decreto 1 febbraio 2018

*ece*camere





RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

Il <u>nuovo modello di formulario</u> (allegato A) si applica nel caso di raccolta, presso più produttori/ detentori svolta con lo stesso veicolo, di metalli ferrosi e non ferrosi (rifiuti non pericolosi).

L'attività di raccolta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Nei formulari di identificazione dei rifiuti <u>devono essere indicate</u>, nello spazio relativo al percorso, <u>tutte</u> <u>le tappe intermedie previste</u>.

Nel caso in cui il <u>percorso dovesse subire delle variazioni</u>, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore 'il <u>percorso realmente effettuato</u>'.



Decreto 1 febbraio 2018

*ece*camere

23



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON



Modalità di compilazione:

Il <u>trasportatore</u> **emette** quattro copie del formulario.

Il <u>trasportatore</u> **provvede** a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore/detentore le copie del formulario, rispettando l'ordine cronologico di prelievo del rifiuto presso il produttore.

Una <u>copia</u> **rimane** presso l'ultimo produttore/detentore e le altre <u>tre copie</u> sono **trattenute** dal trasportatore.

Le stesse sono:

- controfirmate e datate in arrivo dal destinatario;
- una copia è conservata dal trasportatore e una dal destinatario.

Il <u>destinatario</u> **provvede** a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite pec, una fotocopia del formulario agli altri produttori/detentori intervenuti.

Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario per cinque anni.



Decreto 1 febbraio 2018

*ece*camere





RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

Per quanto non specificato si precisa quanto segue:

- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10;
- le informazioni relative alle **caratteristiche di pericolo** di cui al campo '4' [del FIR] nonche' quelle relative al campo '8' [del FIR] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.




Allegato B, Decreto 1 febbraio 2018

*ece*camere

25

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO PIU' PRODUTTORI DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO **MODELLO 1/2** Serie e Numero: Del .. /../. Numero registro: (1) Produttori/Detentori Produttore/Detentore Data/..... Ora Indirizzo...... 2. Produttore/Detentore C. Fisc.: Data/..... Ora Indirizzo....... 3. Produttore/Detentore C. Fisc.: Data/..... Ora Indirizzo..... Firma 10. Produttore/Detentore C. Fisc.: Data/..... Ora Indirizzo..... (2) Destinatario: C. Fisc.: Luogo di destinazione: N. Aut del/..../.... (3) Trasportatore: C. Fisc.: N.Aut/Albo: del/.... Annotazioni: (4) Caratteristiche del rifiuto Codice Europeo:(1) (2) (3) (4) Decreto 1 febbraio 2018 Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:

MODELLO 2/2	(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)
	Caratteristiche chimico-fisiche:
	(6) Quantità:
	1. Produttore/detentore Kg/litri P. lordoTara
	2. Produttore/detentore Kg/litri P. lordoTara
	3. Produttore/detentore Kg/litri P. lordoTara
	4. Produttore/detentore Kg/litri P. lordoTara
	5. Produttore/detentore Kg/litri P. lordo Tara
	<u></u>
	10. Produttore/detentore Kg/litri P. lordoTara
	(7) Percorso (se diverso dal più breve):
	(8) Trasporto sottoposto a
	normativa ADR/RID: [SI] [NO]
	(9) Firme:
	FIRMA DEL TRASPORTATORE:
	(10) Cognome e Nome conducente
	Targa automezzo: Targa rimorchio:
	Data e ora inizio trasporto: //
	(11) - Riservato al destinatario
	Si dichiara che il carico è stato:
	(-) accettato per intero
	(-) accettato per seguente quantità (Kg/litri):
	(-) respinto per le seguenti motivazioni:
	(//
	Data/
Decreto 1 febbraio 2018	FIRMA DEL DESTINATARIO:
200.000 1 1000.000 2010	





Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Chi è obbligato ->

- > chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (tutti i rifiuti),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (tutti i rifiuti),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (tutti i rifiuti),

REGISTRO CARICO **E SCARICO**

- - i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (tutti i rifiuti),
- pgli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 c.3 lettere:
 - c) [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - o d) [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - o g) [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie]

*ece*camere

29



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Chi è esonerato (Comma 5) ->

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (tutti i rifiuti)
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti <mark>non pericolosi fino a 10 dipendenti</mark>

REGISTRO

Sono esclusi anche ->

I soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

CARICO E SCARICO

Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6) ->

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. produttori iniziali
- soggetti che svolgono attività ATECO 96.0201, 960202, 960203 (aggiunto), 960902 produttori iniziali (**compresi i** 180103)
- soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (liberi professionisti) quando indicati/obbligati di cui al comma 1

come, attraverso ->

- conservazione progressiva per 3 anni del fir o documenti sostitutivi al fir
- conservazione progressiva per 3 anni dei documenti di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

*ece*camere



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Il Modello ->

Comma 2 modello prossimo decreto

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> nuovo decreto prevede modello, dati e vidimazione (ai sensi dell'art. 188-bis)

REGISTRO CARICO

Le annotazioni devono essere effettuate ->

E SCARICO

entro (almeno) 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore iniziale,
- dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento (non viene indicato lo scarico e neppure le modalità per gestire le operazioni sui materiali).

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

*ece*camere

31



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Ubicazione ->

sono tenuti o resi accessibili presso:

<u>ogni impianto</u> di:

- ✓ produzione
- √ stoccaggio/recupero/smaltimento

REGISTRO CARICO

E SCARICO

sede operativa per:

- ✓ raccoglitori/trasportatori
- ✓ commercianti/intermediari

Conservazione ->

- conservati, integrati ai fir, per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione
- per le discariche perennemente e poi consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
- per gli impianti dismessi o non presidiati presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

CdR (Comma 9) ->

- Le operazioni di gestione dei CdR di cui all'art. 183 sono escluse dall'obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi.
- Le operazioni di gestione dei CdR rientrano sul registro per i rifiuti pericolosi, unica operazione effettuata contestualmente e cumulativa per codice rifiuto al momento dell'uscita dal CdR

*ece*camere

	9	3		
0	r	٩	0	
١	N	J	7	
	2	-		

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)

Scarico _ Carico _ del	Caratteristiche del rifiuto a) CER b) Descrizione	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	
n	c) Stato fisico	Kg	Intermediario/	
Formulario n	d) Classi di pericolosità	Litri	Commerciante	Annotazioni
del		Metri cubi	Sede	
Rif. operazioni di carico	e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod.	•••••	C.F.	
n	() recupero cod.		Iscrizione Albo n.	

33



REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All. B)



Data movimento Movimento del Formulario n del Annotazioni	Codice EER del rifiuto a) EER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi pericolosità e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod () recupero cod Quantità Kg Litri	Produttore/Detentore Denominazione/ ragione sociale	Destinatario Denominazione ragione sociale C.F.: Indirizzo Eventuali annotazioni
---	---	---	--

*ece*camere



Comma 1) Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete, può coincidere con:

- · la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- con la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.
- ma anche con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

<u>La valutazione tecnica</u> (comma 2) è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.



Art. 230, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

35

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 3) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

Comma 1-bis) I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

Comma 4) Eliminato il riferimento al luogo di tenuta del registro di carico e scarico per queste attività



Art. 230, D.lgs. 152/2006

*ece*camere



Comma 11) <u>I registri relativi ai rifiuti prodotti</u> dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.



Art. 190, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

37



Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

[. comma 1) manutenzione alle infrastrutture,

. comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture]

con riferimento alla <u>movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto</u>, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, questi sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

*ece*camere



Comma 5) I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

ATTENZIONE -> Quando si parla di:

- -> pulizia manutentiva delle reti fognarie (200306 rifiuto della pulizia delle fognature) il produttore è il soggetto che svolge tale attività,
- -> se trattasi di SPURGO FOSSE SETTICHE e BAGNI CHIMICI (200304 fanghi delle fosse settiche) Il produttore è il proprietario / titolare della fossa o del bagno chimico quindi si rientra nelle situazioni generali e lo spurghista resta un soggetto terzo [trasportatore].

Eliminato il riferimento all'adesione al sistema SISTRI



Art. 230, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

39

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 4) I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.



Art. 266, D.lgs. 152/2006

*ece*camere





Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire:

- · chi sia il produttore del rifiuto e
- · quale il luogo di produzione:
 - > Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
 - > Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
 - > Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.



*ece*camere

41



Comma 18 – attività sanitaria

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare, ai fini del deposito e del trasporto, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

La movimentazione di quanto prodotto dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto:

- non comporta l'obbligo di fir e
- non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212.

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

*ece*camere



Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di <u>quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito</u> dove è svolta l'attività, **il trasporto** dal luogo di effettiva produzione alla sede, **in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT)** attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

*ece*camere


43



SANZIONI



Norme speciali





Art. 254, D.lgs. 152/06

Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.



Art. 256, D.lgs. 152/06

*ece*camere



SANZIONI



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui è punito.....
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,...
- 3. realizza o gestisce una discarica non autorizzata...
- 4. inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni
- 5. effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti



Art. 256, D.lgs. 152/06

*ece*camere

45





- Violazione degli *obblighi di comunicazione* (modello unico di dichiarazione MUD) errata trasmissione o incompleta o inesatta .
- Tenuta errata od incompleta dei registri obbligatori.
- Trasporto di rifiuti senza formulario o senza documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta dati
 incompleti o inesatti. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di
 analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
 chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.



Art. 258, D.lgs. 152/06

*ece*camere





SANZIONE RIDOTTA

Nel caso di imprese che abbiano un numero inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.



Art. 258, comma 3, D.lgs. 152/06

*ece*camere

47



SANZIONI

I <u>soggetti</u>

Consorzi (Conai o altri consorzi indipendenti con analoghe finalità art 221) Responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.



Art. 258, comma 6 e 7 D.lgs. 152/06

*ece*camere





SANZIONI

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni dell'art. 258 oppure commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione per chi con più azioni commette anche in tempi diversi più violazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.



Art. 258, comma 9, D.lgs. 152/06

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati completi o inesatti sono applicate SOLO nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti, fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dai incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



Art. 258, comma 13, D.lgs. 152/06

*ece*camere

49



SANZIONI



La mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

In questo contesto l'art. 260 del D.lgs. 152/06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato e i richiami contenuti nell'articolo devono intendersi riferiti all'art. 452-quaterdecies del Codice penale.



Art. 258, comma 10, D.lgs. 152/06

*ece*camere



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli <u>28</u>, <u>30</u>, <u>32 bis</u> e <u>32 ter</u>, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo <u>444</u> del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.^(*)

(*) L'articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, c. 85, lett. q), della L 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.



Articolo 452 quaterdecies Codice penale

*ece*camere

51





1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.



Articolo 444 Codice di procedura penale

*eco*camere





Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (oggi **Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006)**, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ..



Art. 259, D.lgs. 152/06

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza nº 52633 del 20 novembre 2017

Reato che si caratterizza per « l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente»

*ece*camere

53



D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Introduce la **responsabilità degli enti** per illeciti amministrativi dipendenti da reati così da coinvolgere nella punizione il patrimonio degli enti stessi, con conseguenze di natura pecuniaria e commerciale.

Sulla base di un **nuovo principio** -> se accertati comportamenti illeciti all'interno di una società, la condanna penale non riguarda più solo le persone fisiche che li commettono, ma anche l'impresa (soggetto giuridico separato/distinto) che risulta favorito dal comportamento illecito del soggetto che ha commesso il fatto.

Soggetti che possono essere coinvolti:

- ✓ PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (fondazioni, comitati, associazioni..)
- ✓ SOCIETA' CON PERSONALITA' GIURIDICA

Il reato commesso, consumato o tentato:

- <u>deve rientrare</u> nel 'catalogo dei reati presupposto' (elencati nel D.lgs. 231/01):, reati ambientali*** (di cui all'art. 25 undecies D.lgs. 231/2001),
- <u>deve portare</u>: interesse o vantaggio all'ente.

***rientrano:

inquinamento ambientale (art. 452 bis del c.p.) disastro ambientale (art. 452 quater del c.p.) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies del c.p.) traffico e abbandono di rifiuti (259 D.lgs. 152/06)

*ece*camere



D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Nel caso in cui si verifichi quanto sopra si individuano 2 categorie di sanzioni:

pecuniarie -> trovano sempre applicazione e si applicano per quote, è rimessa alla discrezionalità del giudice, sulla base delle condizioni patrimoniali ed economiche della società, della gravità del reato, sulla possibilità di effettuare azioni correttive e di ripristino...

Interdittive -> interdizioni dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di: autorizzazioni, licenze, concessioni, esclusioni da: agevolazioni, finanziamenti, sussidi, divieto di pubblicizzare la propria attività e i servizi.

L'art. 6 del decreto prevede:

la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione, controllo e

la presenza di un **organismo d vigilanza** al quale si demanda la verifica di quanto contenuto nel modello stesso

come forma di esonero dalla responsabilità.

II MODELLO:

- > contiene una serie di regole e valori etici (in nome della trasparenza) a cui il soggetto si sottopone;
- ➤ <u>è facoltativo</u>, per cui l'assenza del modello non è soggetto a sanzione;
- > il comma 2 dello stesso articolo detta le caratteristiche necessarie per la predisposizione dello stesso.

*ece*camere

55



D.lgs. 121 del 7 luglio 2011



Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Apporta modifiche a:

- > Art.1: Modifiche al codice penale
- > Art. 2: Modifiche al D.lgs. 231/2001
- > Art. 3: Modifiche al D.lgs. 152/2006
- > Art. 4: Modifiche al D.lgs. 205/2010

*ece*camere



D.lgs. 81/2008



- 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. (comma così modificato dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. (comma aggiunto dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)



Art. 16 del D.Lgs. 81/2008

*ece*camere

57

